



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI IVREA**
Ufficio del Procuratore della Repubblica

Prime linee guida sulla particolare tenuità del fatto

Principio ispiratore della nuova causa di non punibilità è che “*quando l’offesa sia tenue e segua ad un comportamento non abituale lo Stato rinuncerà ad applicare una pena per attuare una tutela risarcitoria e/o restitutoria tipicamente civile*”, così come enunciato nel comunicato del Governo, in chiusura del Consiglio dei Ministri del 12/03/2015, in cui è stato approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo.

L’art. 131 bis c.p. , introdotto ex novo, costituisce la norma sostanziale di riferimento. La causa di non punibilità è applicabile ai reati puniti con

pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero con pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva.

Ai sensi del 4° comma dell’art. 131 bis, ai fini della determinazione del limite di pena detentiva, non si tiene conto delle circostanze di reato, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, per le quali comunque non opera il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.p.

La causa di non punibilità si applica anche quando la legge prevede, quale circostanza attenuante del reato, la particolare tenuità del danno o del pericolo.

La causa di non punibilità opera, nel rispetto dei limiti di pena ora ricordati, per i casi in cui,

per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno e del pericolo, l’offesa sia di particolare tenuità.

La valutazione giudiziale in ordine alla particolare tenuità dell’offesa deve essere effettuata, per espressa indicazione normativa, sulla base dei parametri inerenti alla gravità del reato di cui al 1° comma dell’art. 133 c.p. (modalità dell’azione; gravità del danno o del pericolo; intensità del dolo o grado della colpa).

Sono inoltre individuate, al 2° comma, **specifiche situazioni** in presenza delle quali l'offesa non può mai essere ritenuta di particolare tenuità e che, dunque, **precludono anche astrattamente il riconoscimento della causa di non punibilità**:

- l'aver agito per motivi abietti o futili;
- l'aver agito con crudeltà, anche in danno di animali;
- l'aver adoperato sevizio;
- l'aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa;
- l'aver la condotta cagionato o l'essere dalla stessa derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Ultima condizione per il riconoscimento della non punibilità del fatto è che il **comportamento dell'agente non sia di tipo abituale**.

Il 3° comma della norma stabilisce che vi è abitudine quando:

- l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- l'autore abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità;
- si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate;

La sussistenza della causa di non punibilità è inserita, all'art. 411 c.p.p., **tra i casi di archiviazione del procedimento**, nonché tra le situazioni che impongono la pronuncia di una **sentenza predibattimentale di non doversi procedere ai sensi dell'art. 469 c.p.p.**

Le sentenze di proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis c.p. devono essere iscritte per estratto nel **casellario giudiziale** e sono eliminate trascorsi dieci anni dalla loro pronuncia (artt. 3 1° comma lett. f, 5 2° comma lett. d bis D.P.R. 14.11.2002 n. 313). Tali sentenze non compaiono nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato, ai sensi degli artt. 24 1° comma lett. f bis, 25 1° comma lett. f bis D.P.R. 14.11.2020 n. 313).

Anche a seguito della riunione indetta dal Procuratore Generale di tutti i Procuratori della Repubblica del Distretto si è convenuto che non è possibile né opportuno indicare delle categorie di reati che di per sé devono essere esclusi dall'applicazione della causa di non punibilità.

Occorrerà valutare attentamente caso per caso, esaminando il fatto concreto e la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo.

Non è corretto stilare un elenco di reati "ostativi" perché è il legislatore stesso che ha già dato i parametri per la valutazione all'interno della categoria generale dei reati puniti con pena massima non superiore a 5 anni di reclusione; esempio l'aver adoperato sevizie o avere agito con crudeltà in danno di animali.

Così potrà trovare applicazione nell'ipotesi di cui al 5° comma dell'art. 73 D.P.R. 309/90; nei reati contro la P.A. (peculato d'uso minimale); nei reati edilizi, ambientali; di sicurezza lavoro per ipotesi minimali.

Nel caso di **reato tentato** il calcolo della pena sarà effettuato sottraendo un terzo dalla pena massima prevista per il reato consumato. Ad esempio un tentato furto di rossetti al supermercato (con violenza sulle cose: rottura dell'involucro) rientrerà astrattamente nei casi in cui si potrà applicare la causa di non punibilità:

6 anni di reclusione (pena prevista per 624, 625 n. 2 c.p) - 1/3 per il tentativo = 4 anni di reclusione.

Nei casi di reati procedibili d'ufficio in cui **la p.o. ha rimesso la querela** presentata si potrà tenere conto di tale atteggiamento della vittima del reato per valutare l'applicazione della causa di non punibilità (esempio: nei casi di violenza privata o di minacce gravi).

Per i **reati di competenza dei Giudici di Pace** si è ritenuto che non si possa applicare l'art. 131 bis c.p. in quanto si applica la disciplina specifica sulla tenuità del fatto prevista dall'art. 34 D.Lvo 274/2000, pur avendo presupposti e fini diversi.

Si è convenuto di non dare indicazioni sul **valore monetario** del profitto o del danno per rimarcare ancora una volta che si devono esaminare i casi di volta in volta, senza parametri generali monetari.

L'esame della norma consente di desumere alcuni criteri orientativi della non abitudine del comportamento per cui non sono di per sé ostativi:

- . un solo precedente per un reato non della stesa indole che, rispetto al fatto per cui si procede appaia non indicativo, comunque, di un'abitudine.

Al contrario appaiono ostativi:

- la permanenza del reato, che esprime l'attualità dell'offesa che impedisce di ritenerla esigua,

- la presenza di reati commessi con il vincolo della continuazione , in considerazione della causa ostativa della pluralità di condotte.

Con riferimento ai provvedimenti in materia di libertà personale (arresto o fermo) la presenza di una causa di non punibilità non consente l'applicazione di misure cautelari; il **P.M. di turno** dovrà fornire alla P.G. indicazioni necessarie sull'applicabilità dell'istituto, in relazione in particolare alle ipotesi di arresto facoltativo, anche se i presupposti che giustificano l'arresto ovvero la gravità del fatto (incompatibile con la particolare tenuità dell'offesa) e la personalità dell'indagato (incompatibile con la non abitudine del comportamento) sono difficilmente conciliabili con l'applicazione della causa di non punibilità.

Con riferimento ai **procedimenti penali in fase d'indagine** un'uniformità di applicazione della norma potrà essere data dal visto del Procuratore che segnalerà al Sostituto ipotesi in cui non si potrà richiedere l'archiviazione per tenuità del fatto.

Nel caso di **fascicoli a dibattimento** i V.P.O. prenderanno contatto, prima dell'udienza, con il P.M. titolare o con il Procuratore per valutare l'eventuale richiesta o il parere sulla richiesta del difensore di applicazione della causa di non punibilità.

Si valuteranno, con riferimento in particolare alla non occasionalità del comportamento illecito, i precedenti penali risultanti dal certificato penale, ma anche le sentenze non passate in giudicato, declaratorie di estinzione del reato, di improcedibilità o di non punibilità, e inoltre le denunce e gli arresti.

Per questo nell'ipotesi di sentenza predibattimentale ex artt. 469, 469 bis c.p.p. in cui il P.M., (sempre) e l'imputato e la persona offesa (se presenti) sono sentiti dal Giudice, il P.M. d'udienza potrà, nel caso in cui risulti dagli atti che l'imputato è persona che ha avuto comportamento abituale di reato, dare **parere contrario**, in modo tale da poter evidenziare nella necessaria e successiva fase dibattimentale tutti gli elementi (attraverso produzione di documenti o assunzione di testimoni) per provare il comportamento dell'imputato non meritevole dell'applicazione della causa di non punibilità.

L'elenco tassativo contenuto nella norma e la mancata modifica, fa ritenere non applicabile il proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 129 c.p.p.

§§§§§§

Le presenti linee guida saranno riviste nel loro complesso all'esito di un primo periodo di applicazione, e saranno discusse nel corso della prossima riunione organizzativa dell'ufficio in vista dell'arrivo del nuovo P.M. previsto per il mese di novembre p.v.

Buon lavoro a tutti.

Ivrea 27 aprile 2015

Il Procuratore della Repubblica
Dr Giuseppe Ferrando